



Spett.le

Carrara, 24/05/2025

DF/

PEC AMMINISTRATORI

Con Circolare del 25/02/2025 abbiamo dato informativa in merito alla normativa (Legge di Bilancio 2025) che ha introdotto **l'obbligo di comunicazione, da parte delle società, della PEC di tutti soggetti che rivestono la carica di amministratore.**

Dopo mesi di incertezze, il MIMIT ha fornito indicazioni operative e chiarimenti per l'applicazione delle nuove disposizioni da parte delle Camere di Commercio, interpretando peraltro in senso estensivo l'ambito di applicazione della norma e fissando termini non previsti legislativamente.

Riepiloghiamo di seguito i punti principali indicati dal MIMIT in relazione al nuovo adempimento.

Argomento	Indicazione
Soggetti obbligati	Gli amministratori (ivi inclusi i liquidatori) di imprese costituite in forma societaria. In pratica l'amministratore unico, il/i liquidatori e tutti i componenti del CdA.
Imprese costituite in forma societaria	Tutte le società, comprese quelle costituite prima del 01/01/2025. Sono ricomprese: ▪ società di persone; ▪ società di capitali; ▪ reti di imprese, se iscritte nella sezione ordinaria del RI (dovuta in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un'attività commerciale rivolta ai terzi). Non sono obbligati alla comunicazione, alla luce dell'attività sociale svolta: ▪ società semplici, con l'eccezione delle società semplici che esercitano attività agricola; ▪ società di mutuo soccorso; ▪ consorzi, anche con attività esterna; ▪ società consortili. Non sono inoltre obbligati alla comunicazione, in quanto non ricompresi nell'ambito soggettivo della norma: ▪ gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;

	▪ gli enti non rivolti allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.
Termine per la comunicazione	Per le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 la comunicazione dell'indirizzo PEC di tutti gli amministratori dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2025. Deve essere tuttavia trasmessa in data antecedente al 30 giugno 2025 laddove venga richiesta l'iscrizione di una nuova nomina o il rinnovo della carica dell'amministratore o del liquidatore.
Indirizzo PEC	A ciascun amministratore deve corrispondere un diverso indirizzo PEC. Non è possibile indicare quale indirizzo PEC di un amministratore il medesimo indirizzo adottato dalla società. L'indirizzo PEC deve essere nella titolarità esclusiva del soggetto che ricopre la carica di amministratore, trattandosi del domicilio digitale del soggetto stesso (che quindi, per contro, lo potrà usare per società diverse in cui ha assunto la carica)
Sanzioni	E' ritenuta applicabile la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. (omessa denuncia, comunicazioni o depositi presso il RI): da 103 a 1032 euro, ridotta ad un terzo nel caso in cui si provveda entro 30 giorni dal termine.
Risulta peraltro che le note del Mimit non siano recepite con uniformità; sul sito della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest si legge al momento che è possibile comunicare quale domicilio digitale anche la Pec attribuita alla società; non risultano inoltre termini perentori, salvo il caso della nomina o del rinnovo della carica.	

* * * * *

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarvi con le novità eventuali, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dott. Fabrizio Donnini